



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia  
SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo De Luca	Presidente
dott. Giovanna Sanfratello	Consigliere relatore
avv. Francesco Marchio	Consigliere ausiliario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1944/2015 promossa da:

**PROVINCIA DI VENEZIA (C.F. 80008840275), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv. [REDACTED] [REDACTED] ( [REDACTED] ) SAN MARCO 2662 30124 VENEZIA; [REDACTED] ( [REDACTED] ) SAN MARCO 2662 30124 VENEZIA; , elettivamente domiciliato in SAN MARCO 2662 30124 VENEZIA, presso il difensore avv. [REDACTED]**

Parte appellante

contro



██████████ E QUALE L.R. DELLA ██████████  
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e  
██████████ (██████████) VIA ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████  
presso lo studio dell'avv. ██████████

██████████ QUALE EX L.R. DELLA ██████████  
██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*, con il patrocinio dell'avv. ██████████ e ██████████  
██████████ VIA ██████████  
elettivamente domiciliato in VIA ██████████ presso lo  
studio dell'avv. ██████████

Parte appellata

**Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. legge 689/81**

### CONCLUSIONI

Per parte appellante:

in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 590 del 16.2.2015  
e depositata in cancelleria nella medesima data, disattesa ogni contraria istanza,  
domanda e/o eccezione formulata,

in via preliminare:

disporre la sospensione della sentenza di primo grado impugnata, con la conseguente  
riviviscenza degli effetti esecutivi dell'ordinanza ingiunzione n. 515/2013 del  
4.12.2013, emessa dalla Provincia di Venezia.

In via principale:



in parziale riforma della sentenza n. 590 del 16.2.2015, accogliere il presente appello, confermando l'ordinanza- ingiunzione annullata dal Giudice di prime cure n. 2013/515 del 4.12.2013.

Spese, diritti ed onorari rifusi in entrambi i gradi di giudizio.

In via preliminare:

accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dei soggetti non destinatari della notifica dell'atto d'appello;

dichiarare l'inammissibilità dell'appello stesso ai sensi dei novellati artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.;

nel merito:

rigettare siccome infondato, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.

In via di appello incidentale:

accertare la violazione dell'art. 14 L. n. 689/81 e, di conseguenza, dichiarare nulla, ovvero annullare, l'ordinanza oggetto del presente giudizio n. 2013/515.

In ogni caso:

con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

In via subordinata istruttoria:

si ribadiscono tutte le istanze istruttorie già formulate in atti ed a verbale d'udienza, in quanto non ammesse in primo grado.



### Motivi della decisione

Premesso che:

██████████ ed ██████████, entrambi in proprio e, rispettivamente, il primo attuale rappresentante della società ██████████, il secondo quale legale rappresentante della stessa all'epoca dei fatti, hanno proposto opposizione avverso due ordinanze - ingiunzione, notificate dalla Provincia di Venezia il 9.12.2013, e precisamente l'ordinanza n. 2013/515, emessa per l'importo di euro 27.211,00, per la violazione dell'art. 193, comma I D.L.vo 152/2006, nonché l'ordinanza n. 2013/508, emessa per l'importo di euro 1.052,00, per la violazione dell'art. 190, comma I del decreto medesimo;

a sostegno dell'opposizione, premesso che la società ██████████ opera nel settore di produzione di materiali refrattari con scarti provenienti da lavorazioni non metallurgiche, hanno eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, in relazione all'epoca di accertamento dei fatti (27.5.2009), nonché la decadenza maturata per violazione dell'art.14, II comma, della legge 689/1981;

nel merito hanno contestato la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della pretesa sanzionatoria della Provincia, tanto con riferimento alla violazione dell'art. 193 D. Lvo 152/2006, ovvero l'erronea appostazione dei residui delle lavorazioni sotto il codice 17, (riservato agli scarti di demolizioni), anziché sotto il codice 19, quanto in relazione alla incompleta tenuta del registro di carico/scarico, fattispecie contemplata dall'art.190;

la Provincia di Venezia si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione.

Con sentenza n. 590/2015, depositata il 16.2.2015, il Tribunale di Venezia, disattese entrambe le eccezioni preliminari, ha accolto l'opposizione limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. 2013/515, confermando invece l'ordinanza n 2013/508 e compensando le spese processuali.

Avverso detta sentenza la Provincia ha proposto appello, formulando, quale unico motivo di gravame l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, nel ritenere corretta l'indicazione dei rifiuti prodotti dall'azienda con il codice 17.



██████████ ed ██████████ si sono costituiti, eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendone il rigetto.

In via di appello incidentale hanno riproposto l'eccezione ex art. 14 della legge 689/81, con ciò chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2013/515;

Osserva:

reputa la Corte che, par ragioni di priorità logica, vada preliminarmente esaminata l'eccezione già sollevata da parte appellata in primo grado, e qui riproposta, avente ad oggetto la violazione dell'art. 14 della legge 689/81. La norma stabilisce che, qualora non sia possibile l'immediata contestazione, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati entro 90 giorni. Nel caso in esame, il sopralluogo presso l'azienda è avvenuto, ad opera dei funzionari dell'Arpav, in data 27.5.2009 e, seguito di richiesta di integrazione documentale, la società ha fatto pervenire la documentazione all'Arpav in data 4.6.2009 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte opponente). I verbali di contestazione n. 922 e n.923, entrambi datati 4.12.2009, recando la medesima dicitura: "in data 15.10.2009 presso la sede ARPAV i sottoscritti TdP ██████████ e dott. ██████████ in servizio presso l'Agenzia in intestazione, hanno terminato la valutazione della documentazione acquisita, in maniera completa, in copia fotostatica in data 1.10.2009 in seguito a verifica ispettiva effettuata presso la ditta ██████████ in data 27.5.2009". Orbene, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dagli allora oppositori, i quali hanno documentato la data della consegna della documentazione loro richiesta, la Provincia non ha in alcun modo né dedotto né provato di avere acquisito ulteriore materiale di valutazione in data successiva al 4.6.2009; l'indicazione del 1.10.2009, contenuta nei verbali di contestazione, non trova infatti alcun riscontro negli atti, ed appare piuttosto verosimilmente riferibile al tempo occorso all'amministrazione per esaminare quanto ricevuto in data 4.6.2009. Tuttavia, neppure questo profilo è stato evidenziato, poiché nulla è stato dedotto in merito al tempo necessario per svolgere eventuali verifiche o riscontri, rispetto alla documentazione acquisita; né potrebbe il



giudice sopperire a detta carenza, sostituendosi alla parte nel ravvisare ragioni che potrebbero superare l'eccezione di decadenza, mai prospettate (Cass. Sez. L. n. 16662 dell'8.8.2005).

L'eccezione è dunque fondata, poiché i verbali di contestazione sono stati notificati ben oltre il termine di giorni 90 dl 4.6.2009, e il suo accoglimento assorbe l'esame dell'appello principale, avente ad oggetto il merito della pretesa sanzionatoria.

Posto che gli appellati hanno chiesto la riforma del solo capo avente ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n. 2013/515, la sentenza di primo grado, per le ragioni di cui in motivazione, va dunque parzialmente riformata nei termini di cui al dispositivo.

All'accoglimento dell'appello incidentale consegue la condanna della Provincia al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.

Parte appellante, soccombente rispetto all'appello principale, è altresì tenuta al pagamento dell'ulteriore somma, pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012.

#### P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto dalla Provincia di Venezia;

accoglie l'appello incidentale proposto da [REDACTED] e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Venezia, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 2013/515 della Provincia di Venezia per violazione dell'art. 14 legge 689/1981.

Condanna la Provincia di Venezia al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 6.615,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%.

Dichiara che la presente impugnazione è sottoposta alla disciplina ex l.228/2012 e che, di conseguenza, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.



Così deliberato in Venezia, 7.2.2017

Il Consigliere Relatore

dott. Giovanna Sanfratello

Il Presidente

dott. Massimo De Luca

